

Allegato C all'atto N. 3015/1921

CONSORZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA PIADINA ROMAGNOLA

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 2602 e successivi del codice civile e dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999 numero 526, a tutti gli effetti di legge è costituito un Consorzio denominato: Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, in sigla CO.P.ROM, di seguito indicato con il termine di Consorzio.

Art. 2

SEDE

1. Il Consorzio ha la sua sede legale in Rimini.
2. Per il conseguimento dei propri scopi sociali, il Consiglio di amministrazione con propria delibera, potrà trasferire la sede legale, costituire filiali, succursali, sedi operative, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3

DURATA

1. La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, su deliberazione dell'Assemblea soci.

Art. 4

OGGETTO

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili che dovranno essere reinvestiti ai sensi del successivo art. 17.
2. Il Consorzio ha per oggetto, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e degli accordi e trattati internazionali relativi:
 - a) la tutela della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola ai sensi dell'art. 13 del Reg CE 1151/2012, delle norme nazionali e degli accordi e trattati internazionali;
 - b) la vigilanza previo riconoscimento con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prevalentemente nella fase di commercializzazione della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari ai sensi del DM 12 ottobre 2000;
 - c) la valorizzazione della produzione della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola;
 - d) la promozione, diffusione e conoscenza della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione;
 - e) la promozione del consumo della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, intesa a valo-

rizzare il prodotto e ad accrescere l'immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione e la costituzione di società o di organizzazioni consortili.

Art. 5

FUNZIONI

1. Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola ed in particolare:

- a) definisce la politica della produzione della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola, promuovendone le eventuali modifiche al Disciplinare di produzione da sottoporre per l'approvazione agli Organi preposti;
- b) esercita e promuove ogni azione avanti qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che estera, per la tutela e la salvaguardia della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola e della sua reputazione costituendosi avanti a qualsiasi giudice o autorità quale portatore degli interessi diffusi dei Consorziati;
- c) svolge attività di tutela, vigilanza e salvaguardia della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola, come previsto dall'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999 numero 526 e successivi eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) vigila affinché altri prodotti non rechino denominazioni o siano contraddistinti da marchi e/o altri segni distintivi suscettibili di violare la IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola, anche nell'interesse dei consumatori, o non rechino danno alla IGP Piadina Romagnola / Piada;
- e) verifica la rispondenza tra la quantità del prodotto certificato e quella immessa sul mercato;
- f) esplica tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati dalle Regioni, dallo Stato e dall'Unione Europea;
- g) promuove delibere in tema di accordi del sistema agro-alimentare.

Art. 6

FINALITA' OPERATIVE

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consorzio provvede fra l'altro a:

- a) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico dell' IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;
- b) assistere i Consorziati, dando loro tutte le opportune indicazioni per il rispetto del Disciplinare di produzione;
- c) promuovere e attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione, fornendo all'uopo la propria collaborazione eventualmente anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici;

- d) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare la IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola e ad accrescerne la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione, il consumo in Italia e all'estero;
- e) costituire appositi enti, ovvero società, assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
- f) esplicitare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidatigli dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni;
- g) collaborare con le Autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati aventi il compito di garantire che il prodotto "Piadina Romagnola / Piada Romagnola" beneficiante della Indicazione Geografica Protetta, per il quale è terminata l'attività di certificazione, risponda ai requisiti del Disciplinare di produzione;
- h) esercitare, nell'ambito della vigilanza sul commercio dell'IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola, tutte le azioni - anche giudiziarie - finalizzate alla rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, dei marchi, nonché alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi della IGP, del Consorzio o dei Consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

2. Nell'ambito dello scopo sociale il Consorzio potrà svolgere altre attività di tipo complementare e/o connesse, purché consentito dalla normativa vigente.

3. Il Consorzio agisce come mandatario delle ditte consorziate con il potere di compiere tutto quanto è necessario all'adempimento del mandato e nei limiti del presente statuto, potrà agire anche in nome proprio e per proprio conto.

Art. 7

STRUTTURE PERIFERICHE

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e, altresì, modificare o sopprimere strutture periferiche, filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale sia all'estero.

Art. 8

MARCHI CONSORTILI

1. E' facoltà del Consorzio registrare marchi collettivi che potranno essere utilizzati dai Consorziati con le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Consorzio nell'eventuale Regolamento d'uso e alle condizioni di legge e del presente statuto.

Art. 9

TITOLARITA' E DETENZIONE DEI MARCHI

1. Il Consorzio è l'unico ed esclusivo titolare e detentore dei marchi e contrassegni di cui al precedente art. 8.

Art. 10

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE

1. E' vietato ai Consorziati componenti la filiera di fare qualsiasi uso dei contrassegni di cui al precedente art. 8, senza che essi siano stati specificamente autorizzati dal Consorzio.

2. E' fatto espresso divieto ai Consorziati componenti la filiera di fare uso, depositare, far depositare, registrare, utilizzare in qualsiasi modo, sia in Italia che all'estero, denominazioni, marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi nomi a dominio, che possano in qualsiasi modo imitare, evocare, richiamare e comunque confondersi o recare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è titolare ovvero di usare denominazioni confondibili e comunque che in qualsiasi modo possano usurpare, imitare o evocare, richiamare o comunque confondere e creare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è titolare, ovvero di usare denominazioni confondibili o comunque che in qualsiasi modo possano usurpare, imitare o evocare la IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola anche nella variante alla Riminese o sfruttarne la reputazione, ovvero traduzioni, dialettismi, abbreviazioni, ecc. di questa denominazione.

Art. 11

CONSORZIATI

1. Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio i soggetti della filiera della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola anche nella variante alla Riminese aventi sede nel territorio italiano, disciplinati dalla legge dello Stato italiano ed inseriti nel sistema di controllo dell'IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola, e precisamente:

- a) produttori materia prima;
- b) molitori;
- c) preparatori.

2. Ai sensi del comma precedente, per "sede" si intende la sede principale, legale o amministrativa, della società.

3. È consentita l'adesione di aziende in forma associativa; in tal caso le singole aziende dovranno rilasciare specifica delega scritta di rappresentanza all'associazione. Non è richiesta tale delega specifica solo nell'ipotesi di Cooperative di primo grado.

Art. 12

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione al Consorzio deve essere presentata, per iscritto anche tramite posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione all'indirizzo della Sede consortile.

2. La domanda di ammissione deve contenere:

- a) l'indicazione della Ditta individuale, o la denominazione o ragione sociale e la forma giuridica dell'impresa, la sede dell'impresa, le generalità del suo titolare o del

legale rappresentante che sottoscrive. Se la domanda è presentata da Società o persona giuridica, deve essere corredata da copia conforme dell'atto costitutivo, dello Statuto e della delibera dell'Organo amministrativo che ha deliberato la richiesta di ammissione, nonché dall'indicazione della persona appositamente delegata pro-tempore ai rapporti con il Consorzio;

b) la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dello Statuto, del Disciplinare di produzione e del Regolamento del Consorzio e che si impegna a rispettarli, nonché ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti così come si impegna a rispettare tutte le deliberazioni degli Organi consortili;

c) l'indicazione della o delle categorie di appartenenza ai sensi del precedente art. 11.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda d'ammissione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e provvede a comunicare l'ammissione al socio stesso entro i successivi 15 giorni, insieme alle modalità di versamento della quota associativa di iscrizione. Il nuovo Consorziato ammesso dovrà essere iscritto nel Libro soci entro 30 giorni dalla delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione

4. Le persone giuridiche ammesse sono rappresentate nel Consorzio dal Legale rappresentante pro-tempore ovvero dalla persona appositamente indicata come delegata ai rapporti con il Consorzio. L'appartenenza al Consorzio diventa effettiva, con iscrizione nel "Libro Soci", a seguito del versamento da parte dell'interessato della quota associativa di iscrizione.

5. Non possono essere ammessi al Consorzio, né possono permanervi come Consorziati, i falliti o comunque coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali e le imprese che abbiano, anche indirettamente, interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

6. I minori, gli interdetti e gli inabilitati possono far parte del Consorzio con le autorizzazioni previste dalla Legge e in persona di chi li rappresenta.

Art. 13

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

1. I Consorziati hanno l'obbligo:

a) di osservare la normativa italiana, comunitaria ed internazionale in materia di prodotti agroalimentari ad indicazione geografica o a denominazione di origine compresa quella di natura sanzionatoria;

b) di osservare lo Statuto, il Disciplinare di produzione, i Regolamenti emanati dal Consorzio, nonché le disposizioni, di diversa natura, impartite dall'Organismo di Controllo autorizzato;

c) di attenersi ed uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

- d) di versare le quote e i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto;
- e) di prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;
- f) di astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio e da ogni eventuale pratica in contrasto con l'oggetto del Consorzio di cui al precedente art. 4;
- g) di consentire ogni forma di ispezione e controllo da parte dell'Organismo di Controllo autorizzato e da eventuali soggetti dallo stesso delegati al fine di verificare il rispetto del disciplinare.

Art. 14

DIRITTI DEI CONSORZIATI

- 1. I Consorziati hanno diritto:
 - a) di partecipare all'attività sociale, utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
 - b) di partecipare ed esprimere nell'Assemblea ordinaria dei Consorziati e nell'Assemblea straordinaria il proprio voto ai sensi del presente Statuto;
 - c) di utilizzare, previa autorizzazione del Consorzio, e in conformità alle norme di legge, alle disposizioni del presente Statuto, al Disciplinare di produzione e all'eventuale Regolamento del Consorzio, gli eventuali marchi e contrassegni relativi alla IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola anche nella variante alla Riminese, di cui all' art. 8 del presente Statuto;
 - d) di fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto.

Art. 15

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

- 1. E' consentito ai Consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione, presso la Sede legale del Consorzio, o tramite posta elettronica certificata.
- 2. Il recesso ha effetto il 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, se comunicato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, e, in caso contrario, il 31 dicembre dell'esercizio successivo.
- 3. Il Consorziato decadrà da tale sua qualità qualora perda i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 11 e 12.
- 4. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, entro dodici mesi dall'avvenuta conoscenza, da parte del Consorzio stesso, della perdita da parte del Consorziato di tali requisiti.
- 5. La decadenza ha effetto il 31 dicembre dell'esercizio in corso al momento nel quale il Consorziato abbia perso i

requisiti per l'ammissione.

6. In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il rapporto consortile continua con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che persistano i requisiti di ammissione al Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione ne approvi l'ammissione e che questi vi consenta.

7. Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui:

a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta o anche tramite partecipazioni azionarie, o attraverso la partecipazione di propri soci o Amministratori ad altre imprese, rechi pregiudizio all'attività del Consorzio al suo prestigio o ne danneggi l'opera, danneggi l'immagine del prodotto o gli interessi generali dei produttori;

b) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo consortile, o abbia attuato comportamenti contrari allo scopo consortile;

c) sia moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;

d) sia dichiarato fallito ovvero assoggetto a procedura concorsuale.

8. Contro le decisioni di decadenza e di esclusione è possibile proporre opposizione al Consiglio di Amministrazione presentando degli scritti difensivi da far pervenire al Consiglio stesso in forma scritta e tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di intervenuta decadenza e/o esclusione.

9. Le delibere di decadenza ed esclusione, a prescindere dalla proposizione della suddetta opposizione e dall'esito della procedura stessa, potranno essere impugnate dall'interessato in sede giurisdizionale entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta decadenza ed esclusione. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2377 e 2378 c.c.

10. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale, che viene definitivamente acquisita a patrimonio sociale.

11. Il socio escluso dovrà risarcire eventuali danni accertati, ferma l'applicazione della penale di cui al successivo art. 42.

Art. 16

FONDO CONSORTILE

1. Il fondo consortile è destinato al conseguimento dell'oggetto del Consorzio, ed è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

a) del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzio-

ne del Consorzio;

b) delle quote versate dai Consorziati ammessi a far parte del Consorzio;

c) dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei Consorziati;

d) dai risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

e) da componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da Consorziati o da terzi (Enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

2. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di investimenti o iniziative rientranti nell'oggetto del Consorzio.

Art. 17

RISORSE DI GESTIONE

1. Alle necessità di gestione si provvede con:

a) il contributo annuale onnicomprensivo dovuto per la gestione dell'attività di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e cura generale della IGP Piadina Romagnola / Piada Romagnola anche nella variante alla Riminese;

b) la quota associativa annuale fissa, eventualmente differenziata per le categorie di cui all'art. 11;

c) i proventi derivanti da eventuali servizi resi;

d) i contributi di Enti pubblici o privati.

2. L'entità dei contributi, di cui al punto a) e b) è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'entità dei contributi, di cui al punto a) è determinata in misura proporzionale alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di controllo per ciascuna categoria.

4. Per le categorie di cui all'art. 11, punti a) e b) del presente Statuto, e cioè produttori di materia prima e molitori, l'entità dei contributi non può essere superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art. 20 e la quota da porre a carico di ciascun soggetto è commisurata alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di controllo.

5. La quota dei contributi, di cui alla lettera a) su citata, relativa alla categoria dei preparatori di cui all'art. 11, lettera c) del presente Statuto, è conteggiata, ai sensi del DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410, del 12 Settembre 2000, su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio. La quota da porre a carico di ciascun soggetto della categoria è commisurata alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di controllo.

6. Sono poste a carico di questa categoria le quote non coperte riservate alle altre due categorie.

7. E' facoltà del Consorzio sospendere, nei confronti di

chiunque, ogni servizio separabile, nel caso di mancato pagamento dei contributi consortili.

Art. 18

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) predispone il progetto di bilancio consuntivo del Consorzio da sottoporre nei termini di legge all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;
 - b) sottopone, inoltre, all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, negli stessi termini, lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Art. 19

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono Organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea dei Consorziati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente, il Vice Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci se nominato.

Art. 20

RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI CONSORTILI

1. Ciascuna categoria della filiera produttiva "prodotti panetteria" individuata dall'art. 2 del D.M. 12 aprile 2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" ha diritto di essere rappresentata negli Organi consortili. Ai sensi del citato D.M. viene stabilito che:
 - a) alla categoria dei preparatori compete una percentuale minima di rappresentanza pari al 66%;
 - b) alla categoria dei molitori compete una percentuale massima di rappresentanza pari al 23%;
 - c) alla categoria dei produttori di materia prima compete una percentuale massima di rappresentanza pari al 11%.
2. Resta inteso che le percentuali massime relative alle categorie di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo verranno, ai sensi del menzionato D.M., applicate qualora per ciascuna categoria di cui agli stessi punti aderisca al Consorzio la totalità degli operatori facenti parte della categoria; qualora ciò non avvenga le percentuali massime sopra indicate, relative a ciascuna categoria per la quale non è soddisfatto tale requisito, verranno proporzionalmente ridotte, e parimenti aumentata la percentuale relativa alla categoria di cui al punto a).
3. I dati necessari al calcolo di tali quantità sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione secondo i dati forniti dall'Organismo di controllo, con riferimento all'anno precedente.

Art. 21

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria del Consorzio tutti i Consorziati che risultano iscritti nel "Libro Soci".
2. Hanno diritto di voto i Consorziati iscritti al "Libro Soci" e in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi consortili. Il Consorziato non in regola con il pagamento dei contributi consortili potrà partecipare all'Assemblea dei Consorziati, ma non avrà diritto al voto come specificato al punto precedente.
3. Il Consorziato può delegare altro Consorziato a mezzo di delega scritta firmata da lui o dal Legale rappresentante ovvero dalla persona appositamente incaricata dei rapporti con il Consorzio in caso di socio ente giuridico, da consegnare al Presidente prima dell'inizio della riunione.
4. Ogni Consorziato può essere titolare di 1 (una) sola delega.
5. Non è consentita la delega a favore di Consorziato privo del diritto di voto poiché non in regola con il versamento dei contributi consortili.
6. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
7. L'Assemblea ordinaria dei Consorziati deve essere convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
8. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Consorziati è convocata dal Consiglio di amministrazione, o, se ne fanno richiesta:
 - a) il Collegio Sindacale,
 - b) i soci che rappresentino almeno il 51% dei Consorziati o il 51% dei diritti di voto.
9. La determinazione dei voti verrà effettuata tramite un sistema formalizzato all'interno del Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto alla verifica del Ministero competente e approvato dall'Assemblea straordinaria.
10. Otto giorni prima dell'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio di Amministrazione pubblicherà presso la Sede del Consorzio l'elenco con l'indicazione dei voti attribuiti ad ogni Consorziato.

Art. 22

FORMALITA' DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione dello stesso, mediante avviso contenente le materie poste all'ordine del giorno nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché, della prima e della eventuale seconda convocazione; l'avviso deve essere comunicato ai Consorziati, al loro domicilio mediante consegna o spe-

dizione di avviso ai Consorziati, redatto su qualsiasi supporto, con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi la raccomandata, il telefax e la posta elettronica purché il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica risulti indicato in apposito elenco allegato al "Libro Soci", da spedirsi almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta alle forme obbligatorie di cui al comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Consorziati l'avviso di convocazione alle Assemblee.

3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

4. L'Assemblea ordinaria può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel comprensorio del territorio di elaborazione stabilito dal Disciplinare di produzione vigente.

5. E' possibile svolgere le Assemblee anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 23

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI

1. L'Assemblea ordinaria dei Consorziati è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio preventivo del Consorzio;
- b) approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio;
- c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché ratifica dei consiglieri cooptati, nel rispetto del diritto di rappresentanza delle diverse categorie di soci;
- d) nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- e) ratifica delle penali di cui al successivo art. 42, determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) emanazione di procedure e direttive per il funzionamento e l'attività del Consorzio e il miglior raggiungimento degli scopi consortili;

g) ogni questione attinente alla gestione del consorzio e non devoluta dalla legge e dal presente Statuto alle competenze di altro organo consortile.

Art. 24

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI CONSORZIATI

1. L'Assemblea straordinaria dei Consorziati è competente a deliberare su:

- a) approvazione e modifica dello Statuto consortile da sottoporre al Ministero competente per le osservazioni di legge;
- b) approvazione e modifica del Disciplinare di produzione e dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministero competente;
- c) proroga della durata o scioglimento anticipato del Consorzio;
- d) nomina e poteri dei liquidatori;
- e) altre materie previste dalla legge.

Art. 25

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza dei voti assembleari, e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti o rappresentati.

2. Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite, sia in prima che seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei voti assembleari.

3. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 51% del totale dei voti dei Consorziati presenti e/o rappresentati.

5. Le deliberazioni aventi come oggetto la nomina degli Amministratori e dei Sindaci verranno effettuate secondo le disposizioni del regolamento elettorale, il quale prevedrà anche il numero di preferenze che ogni Consorziato potrà esprimere in sede di votazione.

Art. 26

VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere ratificati da un Notaio.

Art. 27

MODALITA' DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria,

avverranno in modo palese mediante la consegna a scrutatori nominati dall'Assemblea stessa di un cartoncino consegnato dalla presidenza all'inizio dell'Assemblea a ciascun Consorziato, e rappresentativo del numero dei voti ad esso spettanti.

2. Le votazioni potranno svolgersi anche per voto elettronico qualora la sede dell'Assemblea sia appositamente organizzata.

3. Le votazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si effettueranno a scrutinio segreto esclusivamente quando riguarderanno provvedimenti a carico di singoli Consorziati.

4. Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo. Qualora il consorziato svolga più attività produttive, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

5. In caso di adesione in forma associata, anche cooperativa, secondo quanto disposto dall'art. 11, il computo dei diritti di voto si compie sulla produzione complessiva dell'ente associato e non sulle produzioni dei singoli aderenti, in caso di espressa delega dei singoli. Non è necessaria la delega per le cooperative di primo grado.

Art. 28

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea non elegga il Presidente.

2. L'Assemblea può, sempre, eleggere un proprio Presidente facendone richiesta prima del termine delle formalità di apertura della stessa.

3. L'Assemblea su proposta del Presidente nomina il Segretario che può anche non essere un Consorziato.

Art. 29

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici membri, nel rispetto dei principi di rappresentanza delle diverse categorie di operatori della filiera, eletti dall'Assemblea dei Consorziati.

2. E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto ver-

balizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

Art. 29 bis

RIPARTO DEGLI AMMINISTRATORI DA ELEGGERE

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n.154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Art. 30

ELETTORATO PASSIVO

1. Ai fini dell'elettorato passivo i Consorziati debbono essere rappresentati esclusivamente nel modo seguente:

- a) per la ditta individuale, dal titolare;
- b) per le società di persone, da un socio amministratore;
- c) per le società di capitali da un componente dell'Organo amministrativo;
- d) oppure da un terzo indicato dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. Ciascun Consorziato non può esprimere più di un candidato.

3. La qualifica delle persone fisiche autorizzate a rappresentare il Consorziato deve essere documentalmente comprovata dagli interessati.

Art. 31

DURATA DEL MANDATO

1. I Consiglieri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

3. Gli amministratori così nominati restano in carica fi-

no alla successiva assemblea. Tale assemblea dovrà deliberare in merito alla ratifica o meno delle nomine effettuate dal Consiglio. In caso di diniego della ratifica, gli amministratori cooptati decadranno dal loro ufficio e il Consiglio provvederà alla immediata cooptazione di nuovi consiglieri. Anche in questo caso, e fino alla avvenuta ratifica assembleare, le nuove nomine dovranno essere sottoposte all'assemblea.

4. Nelle deliberazioni aventi per oggetto la cooptazione dei Consiglieri, in caso di parità dei voti prevale la proposta che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente.

5. Se viene meno contemporaneamente la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero Consiglio. L'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

6. Il Consigliere non più in possesso dei requisiti di cui all'art. 30 o che sia stato espresso da un socio il quale abbia perso la qualità di Consorzio decade dal proprio incarico.

7. Decade poi dal proprio incarico anche il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di due sedute consecutive del Consiglio del Consorzio o al 30% delle sedute annuali.

8. La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso e ratificata dall'Assemblea.

9. Dal momento della sua cessazione, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare in regime di "prorogatio" sino all'insediamento del nuovo Consiglio, eletto come da presente Statuto, senza necessità di ratifica del suo operato.

Art. 32

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su propria iniziativa, ovvero quando ne faccia domanda almeno la maggioranza dei Consiglieri, con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. La convocazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima dell'adunanza, mediante invio di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stessa, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'invio è effettuato a mezzo di lettera raccomandata a.r., ovvero telegramma, fax o posta elettronica al domicilio indicato dai consiglieri.

3. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con telegramma o via fax o posta elettronica con preavviso di tre giorni.

4. Resta comunque valida la convocazione se sono presenti tutti i Consiglieri aventi diritto di voto i quali prima dell'apertura del Consiglio stesso, dichiarano di essere in grado di discutere degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 33

VALIDITA' DI COSTITUZIONE

1. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica aventi diritto di voto. Le votazioni avvengono in modo palese peralzata di mano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, fatto salvo quanto previsto all'art. 31, comma 3.

Art. 34

POTERI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed ha facoltà di nominare uno o due Vice-Presidenti, in quest'ultimo caso con la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di designare un Vice-Presidente "Vicario" tra i due.

2. Il Consiglio è investito in via esclusiva dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, essendo ad esso riservato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente Statuto non riservino alla specifica competenza dell'Assemblea.

3. Pertanto, a titolo esclusivamente esemplificativo e non limitativo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei Consorziati e sull'eventuale loro esclusione;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e compiere tutti gli atti delegati dall'Assemblea e predisporre i Regolamenti interni;
- d) determinare l'attribuzione dei voti spettanti ai singoli Consorziati in sede di Assemblea secondo i dati forniti e/o avallati dall'Organismo di controllo;
- e) fissare la quota di ammissione dei Consorziati, la quota associativa annuale fissa e la misura del contributo annuale onnicomprensivo di cui all'art. 17, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria;
- f) determinare le tariffe per i servizi resi;
- g) predisporre il conto consuntivo del Consorzio, nonché la proposta di conto preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- h) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- i) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive;
- j) fare operazioni col debito pubblico e con ogni altro ufficio pubblico o privato;
- k) costituire appositi enti, ovvero società. Potrà inoltre assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
- l) deliberare le penali di cui al successivo art. 42, salvo ratifica dell'Assemblea dei Consorziati;

m) più in generale, compiere tutte le operazioni ed autorizzare la stipulazione di tutti gli atti e contratti anche di straordinaria amministrazione ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili.

Art. 35

DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente, e a singoli o più Consiglieri e ad un Direttore Generale parte dei poteri previsti al precedente art. 34, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione nonché i tempi e le procedure di rendiconto e di controllo.

Art. 36

RIMBORSO SPESE ED EMOLUMENTI

1. La carica di Consigliere si intende assunta a titolo gratuito salva diversa determinazione dell'Assemblea.
2. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 37

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi, ed è rieleggibile.
2. Al Presidente compete la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Art. 38

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, o di un unico membro effettivo, iscritti al Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. I Sindaci sono eletti dall'Assemblea dei Consorziati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Il Collegio esercita le funzioni di controllo anche contabile previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.
4. I Sindaci effettivi sono tenuti ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. E' possibile svolgere le riunioni del Collegio Sindacale anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di trasmettere e ricevere atti e documenti.
6. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

Art. 39

CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 C.C..

Art. 40

NOMINA DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 41

DESTINAZIONE DEL NETTO RESIDUO

1. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai Soci delle quote versate a costituzione del fondo consortile, sarà destinato a fini di pubblica utilità e non potrà mai per nessuna ragione essere distribuito ai Consorziati.

Art. 42

PENALI

1. Il Consiglio di Amministrazione redigerà un elenco di infrazioni agli obblighi consortili, determinando per ciascuna di esse, l'ammontare della penale cui verranno assoggettati i Consorziati che terranno quei comportamenti, salva l'applicazione dell'art. 15 e salva l'applicazione di eventuali sanzioni di legge e i maggiori danni. L'elenco delle infrazioni e le relative penali dovranno essere ratificati dall'Assemblea dei Consorziati.

2. Ogni eventuale modifica di tale elenco e di tali penali, dovrà avvenire prima dell'inizio dell'esercizio sociale; in caso contrario, le modifiche troveranno applicazione solo dall'esercizio successivo a quello della loro approvazione.

3. Delle penali e della loro modifica dovrà essere data pubblicità ai Consorziati mediante informativa scritta inviata al loro domicilio, e affissione per trenta giorni consecutivi presso i locali del Consorzio.

Art. 43

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Consorziati, da o contro il Consorzio, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Rimini. Gli Arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura.

2. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

3. I Consorziati si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

4. In caso di ricorso all'autorità giudiziaria il Foro competente sarà quello di Rimini.

Art. 44

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le norme relative alla rappresentanza negli Organi sociali si devono attenere alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi di tutela delle IGP, attualmente fissate dal DM n. 61414 del 12.04.2000 e successive norme modificative e integrative.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

F.to: Alfio Biagini

Andrea Aquilina notaio

=====